

Detrazione a favore delle famiglie numerose: modalità di attribuzione del credito d'imposta

Potito Di Nunzio *Consulente del lavoro in Milano*

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 in data 1° marzo 2008, sono state individuate le modalità di corresponsione dell'eventuale credito derivante dalla detrazione di 1.200 euro a favore delle famiglie numerose di cui non si è potuto fruire per incapienza dell'imposta netta

Come noto, la legge finanziaria 2008 ha previsto un'ulteriore detrazione a favore delle famiglie numerose. Infatti in base alle nuove disposizioni, in presenza di almeno 4 figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro (legge n. 244 del 24 dicembre 2007, art. 1, comma 15, lett. a).

Ripartizione del beneficio tra i genitori

Per quanto concerne la ripartizione del beneficio, la medesima norma stabilisce che la detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

I criteri di ripartizione indicati dalla norma non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori, diversamente da quanto previsto dall'art. 12, Tuir con riferimento alle detrazioni ordinarie per figli a carico. La nuova norma precisa inoltre che, nel caso di coniuge fiscalmente a carico, la detrazione compete all'altro coniuge per l'intero importo.

Misura spettante

L'ulteriore detrazione di 1.200 € **non spetta per ciascun figlio** ma deve intendersi come *bonus* complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa, che pertanto non aumenta in presenza di un numero di figli superiore a quattro.

L'Agenzia ritiene che l'ulteriore detrazione per figli a carico trovi applicazione nell'intera misura, anche se la condizione richiesta dalla norma, dell'esistenza di almeno quattro figli a carico, sussiste solo per una parte dell'anno. Ne deriva che l'ulteriore detra-

zione per figli a carico trova applicazione senza necessità di effettuare il ragguaglio al periodo dell'anno in cui si verifica l'evento che dà diritto alla detrazione stessa. Il beneficio previsto in presenza di quattro o più figli, come recita espressamente la norma, costituisce una «ulteriore detrazione» che va, pertanto, ad aggiungersi a quelle ordinarie già previste. Sussistendo tale condizione, la detrazione di 1.200 euro spetta in misura piena e *non è influenzata dal livello di reddito del beneficiario.*

Ipotesi di incapienza di Irpef

La legge finanziaria stabilisce infine che, qualora l'ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, quest'ultima diminuita delle detrazioni ordinarie per figli a carico nonché delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione e di altri redditi, per oneri e per canoni di locazione, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota della nuova detrazione che non ha trovato capienza nella imposta dovuta. Tale importo dovrà essere indicato nelle annotazioni della certificazione unica Cud. Le modalità con le quali liquidare tale credito sono state ora definite con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia.

Modalità di liquidazione del credito d'imposta

Il credito può essere recuperato in sede di dichiarazione dei redditi (mod. 730 o modello Unico Persone fisiche), oppure se il dipendente possiede esclusivamente redditi di lavoro dipendente o assimilati e reddito della prima casa di abitazione con le relative pertinenze, tale credito può essere richiesto per iscritto direttamente al datore di lavoro attestando l'assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli precedentemente citati.

Modalità di liquidazione del credito d'imposta da parte del datore di lavoro

Il datore di lavoro dovrà riconoscere il credito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare

Schema di richiesta del credito d'imposta che il dipendente deve rendere al datore

Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, Dm 31 gennaio 2008

Il/La sottoscritto/a nato il a
Codice fiscale residente in
via prov.
in qualità di dipendente della Società, consapevole delle responsabilità civili e penali per le false dichiarazioni e per l'attribuzione di indebiti benefici fiscali

Richiede

la restituzione del credito d'imposta di € derivante dalla detrazione a favore delle famiglie numerose per l'anno, art. 12, comma 3, Tuir, non fruita per incapienza di imposta netta e risultante dal modello CUD che si produce in allegato.

A tal fine dichiara

di non possedere redditi ulteriori rispetto a quelli di lavoro dipendente o assimilato (artt. 49 e 50 del Tuir) e a quelli derivanti dal possesso dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze

Data,

Firma

complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga ovvero, nel caso in cui esso risultasse insufficiente a consentire la completa attribuzione della parte di credito spettante agli aventi diritto nel singolo periodo di paga, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile nei periodi di paga successivi. In occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno o cessazione del rapporto di lavoro i sostituti d'imposta sono tenuti a rideterminare l'importo del credito effettivamente spettante. Se dopo le operazioni di conguaglio risultasse ancora un credito, questo dovrà essere riportato sul Cud. Spetterà al dipendente richiedere nuovamente al datore di lavoro, previa attestazione del possesso dei redditi esclusivamente da lavoro o assimilati e della prima casa di abitazione con le relative pertinenze, la restituzione del credito d'imposta. Diversamente potrà recuperare il credito in sede di dichiarazione annuale dei redditi (modello 730 o Unico Persone fisiche).

Modalità di liquidazione del credito d'imposta per l'anno 2007 da parte del datore di lavoro

La nuova detrazione si applica, secondo quanto dispone la legge finanziaria, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Il sostituto d'imposta è stato, pertanto, costretto, sulla base dei dati in suo possesso relativi al numero dei figli a carico, a riaprire i conguagli di fine anno per riconoscere l'ulteriore detrazione indicando nelle annotazioni della certificazione unica Cud 2008 (redditi 2007) l'ammontare della detrazione erogata che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta dal dipendente.

Per il solo credito risultante per l'anno 2007, il datore di lavoro dovrà riconoscere l'intero credito in aggiunta alle normali detrazioni (compresa la detrazione per famiglia numerosa del mese corrente) e fino a concorrenza dell'imposta lorda.

Nel caso in cui il dipendente dovesse risultare in credito mensilmente, il credito residuo verrà riportato nel mese successivo in cumulo con le detrazioni normali e l'ulteriore quota di credito mensile. E così per ogni mese fino al conguaglio di dicembre o di cessazione del rapporto. Se dopo le operazioni di conguaglio risultasse ancora un credito, questo dovrà essere riportato sul Cud. Spetterà al dipendente richiedere nuovamente al datore di lavoro, previa attestazione del possesso dei redditi esclusivamente da lavoro o assimilati e della prima casa di abitazione con le relative pertinenze, la restituzione del credito d'imposta. Diversamente potrà recuperare il credito in sede di dichiarazione annuale dei redditi (modello 730 o Unico Persone fisiche).

Modalità di liquidazione del credito in sede di dichiarazione dei redditi

Il credito derivante dalla detrazione di 1.200 euro a favore delle famiglie numerose di cui non si è potuto fruire per incapienza dell'imposta netta può essere recuperato in sede di dichiarazione dei redditi (mod. 730 o modello Unico Persone fisiche). Tale credito può essere utilizzato in compensazione o essere computato in diminuzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa al periodo di imposta successivo o essere chiesto a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

Credito d'imposta risultante dal mancato riconoscimento totale o parziale della detrazione per famiglie numerose in sintesi

La detrazione per famiglie numerose deve essere riconosciuta come tutte le altre detrazioni per carichi di famiglia e cioè:

- 1) deve essere richiesta
- 2) deve essere attribuita in dodicesimi in base ai mesi di rapporto di lavoro
- 3) spetta a condizione che si abbiano almeno 4 figli a carico anche se solo per una parte dell'anno
- 4) spetta per intero indipendentemente dal mese di nascita del 4° figlio
- 5) spetta se spettano le altre detrazioni per carichi di famiglia
- 6) spetta indipendentemente dal reddito del dipendente
- 7) spetta al 50% per coniuge o nella diversa misura stabilita dal Giudice
- 8) spetta al 100% nel caso di coniuge a carico
- 9) l'importo della detrazione complessiva annua è di € 1.200,00

Se la detrazione non viene erogata totalmente o parzialmente per incapacità di imposta spetta al dipendente un credito d'imposta pari alla detrazione non fruita

IL CREDITO D'IMPOSTA

- a) deve essere riportato nelle annotazioni del CUD
- b) può essere recuperato dal dipendente in dichiarazione dei redditi (730 / Unico)
- c) può essere richiesto dal dipendente al proprio datore di lavoro se possiede esclusivamente redditi di lavoro dipendente o assimilati e reddito della prima casa di abitazione con le relative pertinenze

Il dipendente che chiede al proprio datore di lavoro la restituzione del credito deve avanzare richiesta scritta e dichiarare la situazione descritta al precedente punto c)

IL DATORE DI LAVORO

- A) deve suddividere il credito per 12 mensilità
- B) deve riconoscere la frazione di credito in aggiunta alle normali detrazioni (compresa la detrazione per famiglia numerosa del mese corrente) e fino a concorrenza dell'imposta lorda
- C) se il dipendente dovesse risultare in credito mensilmente, il credito residuo viene portato nel mese successivo in cumulo con le detrazioni normali e l'ulteriore quota di credito mensile. E così per ogni mese fino al conguaglio di dicembre o di cessazione rapporto
- D) se dopo il conguaglio risulta ancora un credito, questo dovrà essere riportato sul CUD e, a richiesta del dipendente, dovrà essere riconosciuto nell'anno successivo. Diversamente il dipendente potrà usufruire del credito in sede di 730 o Unico persone fisiche.

Esclusivamente per il credito d'imposta relativo all'anno 2007 il precedente punto A) è sostituito dal seguente

- A) deve riconoscere l'intero credito in aggiunta alle normali detrazioni (compresa la detrazione per famiglia numerosa del mese corrente) e fino a concorrenza dell'imposta lorda

Esempio 1

Dipendente che a dicembre 2007 presenta la seguente situazione:		
Imposta lorda	1.900	
Detrazioni per carichi di famiglia	-900	
Detrazione per famiglia numerosa	-1.200	
Imposta netta	0	
Credito d'imposta	200	
Riceverà il CUD con le seguenti indicazioni:		
- nelle note: Credito d'imposta per famiglie numerose: € 200,00		
- nella casella 30, l'importo di € 1.900,00		
Se richiederà al datore di lavoro la restituzione del credito d'imposta, supponendo di avere un imponibile fiscale mensile di € 1.080,00, il primo mese riceverà la seguente retribuzione		
Imponibile fiscale	1.080,00	
Imposta lorda	-248,40	
Detrazioni per carichi di famiglia	75,00	

Credito d'imposta	200,00	
Detrazione per famiglia numerosa	100,00	(detrazione di competenza del 2008: 1.200 : 12)
Imposta netta	0,00	
Credito d'imposta	126,60	(da riportare nel mese successivo)
Retribuzione netta	1.080,00	
il secondo mese riceverà la seguente retribuzione		
Imponibile fiscale	1.080,00	
Imposta lorda	-248,40	
Detrazioni per carichi di famiglia	75,00	
Credito d'imposta	126,60	(riporto dal mese precedente)
Detrazione per famiglia numerosa	100,00	(detrazione di competenza del 2008: 1.200 : 12)
Imposta netta	0,00	
Credito d'imposta	53,20	(da riportare nel mese successivo)
Retribuzione netta	1.080,00	
il terzo mese riceverà la seguente retribuzione		
Imponibile fiscale	1.080,00	
Imposta lorda	-248,40	
Detrazioni per carichi di famiglia	75,00	
Credito d'imposta	53,20	(riporto dal mese precedente)
Detrazione per famiglia numerosa	100,00	(detrazione di competenza del 2008: 1.200 : 12)
Imposta netta	-20,20	
Retribuzione netta	1.059,80	
Con il terzo mese il credito è stato interamente recuperato		

Esempio 2

Dipendente che a dicembre 2008 presenta la seguente situazione:		
Imposta lorda	1.900	
Detrazioni per carichi di famiglia	-900	
Detrazione per famiglia numerosa	-1.200	
Imposta netta	0	
Credito d'imposta	200	
Riceverà il CUD con le seguenti indicazioni:		
- nelle note: Credito d'imposta per famiglie numerose: € 200,00		
- nella casella 30, l'importo di € 1.900,00		
Se richiederà al datore di lavoro la restituzione del credito d'imposta, supponendo di avere un imponibile fiscale mensile di € 1.080,00, il primo mese riceverà la seguente retribuzione		
Imponibile fiscale	1.080,00	
Imposta lorda	-248,40	
Detrazioni per carichi di famiglia	75,00	
Credito d'imposta	16,67	(Credito d'imposta diviso 12)
Detrazione per famiglia numerosa	100,00	(detrazione di competenza del 2009: 1.200 : 12)
Imposta netta	-56,73	
Retribuzione netta	1.023,27	
E così per ogni mese fino al conguaglio		

**IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE
POLITICHE
PER LA FAMIGLIA**

Visto il Testo unico delle imposte sui redditi (di seguito denominato Tuir)

approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto, in particolare, l'art. 12, del predetto Tuir, concernente le detrazioni per carichi di famiglia, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il comma 1-bis del medesimo art. 12 del Tuir secondo il quale, in presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro da ripartire nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati, ovvero, in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ed in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro da attribuire a quest'ultimo per l'intero importo;

Visto il comma 3 del medesimo art. 12 del Tuir il quale dispone che qualora la detrazione di cui al citato comma 1-bis dell'art. 12 del Tuir sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del medesimo art. 12, nonché agli articoli 13, 15 e 16 del Tuir, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto credito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e, in particolare, gli articoli 23 e 29 concernenti gli adempimenti dei sostituti d'imposta in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, concernente il Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto 31 gennaio 2008

(G.U. 1° marzo 2008, n. 52)

Oggetto: Modalità di attribuzione della detrazione di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'imposta netta

fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Visto l'art. 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante di-

sposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, il quale ha previsto che l'imposta comunale sugli immobili possa essere versata con le modalità di cui al citato decreto legislativo n. 241/1997;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 29 giugno 2006 concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, in materia di politiche per la famiglia, al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Rosa-ria Bindi, detta Rosy;

Decreta:

Articolo 1

*Attribuzione del credito
da parte del sostituto d'imposta*

1. Il credito di cui all'art. 12, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito denominato Tuir), spettante a partire dall'anno 2008, è riconosciuto dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai soggetti che percepiscono i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del citato Tuir che hanno effettuato la comunicazione ai sensi del comma 2, lettera a), secondo periodo, del citato art. 23 e hanno attestato l'assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli di cui ai citati articoli 49 e 50 del Tuir e a quelli derivanti dal possesso dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

2. Il credito è riconosciuto sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga ovvero, nel caso in cui esso risultasse insufficiente a consentire la completa

attribuzione della parte di credito spettante agli aventi diritto nel singolo periodo di paga, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile nei periodi di paga successivi. Resta fermo che in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro i sostituti d'imposta sono tenuti a rideterminare l'importo del credito effettivamente spettante.

3. Il credito di cui all'art. 12, comma 3, del Tuir relativo all'anno 2007 è richiesto dagli aventi diritto al sostituto d'imposta che nell'anno 2008 eroga i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del predetto Tuir. Il sostituto indica, nelle annotazioni della certificazione unica CUD rilasciata con riferimento ai redditi 2007, l'ammontare della detrazione erogata che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta dal dipendente. Qualora la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati relativa al periodo d'imposta 2007 (CUD/2008) sia stata rilasciata da un sostituto d'imposta diverso da quello che eroga i redditi nell'anno 2008, la richiesta del credito è effettuata previa consegna della predetta certificazione.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, l'attribuzione del credito è subordinata all'attestazione da parte degli aventi diritto dell'assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli certificati e quelli derivanti dal possesso dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Il predetto credito è attribuito nell'anno 2008 dai sostituti d'imposta in unica soluzione utilizzando, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile nel periodo di paga, ovvero,

nel caso in cui esso risultasse insufficiente a consentire in unica soluzione la completa attribuzione del predetto credito, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile nei periodi di paga successivi.

Articolo 2

Determinazione del credito

in sede di dichiarazione dei redditi

1. Il credito di cui all'art. 12, comma 3, del Tuir spettante a decorrere dall'anno 2007 agli aventi diritto diversi da quelli individuati nell'art. 1 è rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ovvero ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. La medesima previsione si applica anche agli aventi diritto di cui all'art. 1 qualora il credito non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973.

2. Il credito evidenziato nella dichiarazione dei redditi può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'art. 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero, essere computato in diminuzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa al periodo d'imposta successivo o essere chiesto a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.